

MINISTERO DELL'INTERNO**Decreto 18 maggio 2007
(GU 14 giugno 2007 n. 136)****Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.¹**

il Ministro dell'interno

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento;

Rilevata la necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.**Scopo e campo di applicazione²**

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.³

2-bis. Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti. (Comma aggiunto dal c. 1 dell'art. 1 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

Art. 2.**Definizioni**

¹ Vedasi, in merito a chiarimenti e indirizzi applicativi:

- la circolare n° 114, prot. n° 17082/114 del 01/12/2009;
- la circolare prot. n° 17082/114 del 11/06/2013 (per le modifiche apportate dal DM 13/12/2012). N.d.R.

² Vedasi, in merito alle problematiche inerenti la cessione/acquisizione di attrazioni esistenti, la lettera circolare prot. n° P570/4109 sott. 29 del 02/05/2008. N.d.R.

³ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", (es. giochi gonfiabili) all'interno di centri commerciali, sulla possibilità del loro posizionamento lungo le vie di esodo e sulla caratteristiche dei materiali, il chiarimento prot. n° 0002637- 075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011. N.d.R.

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze; (lettera aggiunta dal c. 1 dell'art. 2 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare. (Lettera aggiunta dal c. 1 dell'art. 2 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

Art. 3.

Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante⁴

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

Art. 4.

Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività.

⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco delle attrazioni (es. ad esempio tappeti elastici, castello incantato, cavalli galoppanti, gondole veneziane, tazzine, ecc.), utilizzate anche all'interno di esercizi commerciali, il chiarimento prot. n° 0002639-075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011. N.d.R.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzia la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di ...;

Denominazione della attività ...;

Codice / ;

Estremi del presente decreto..., art. 4.

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

(Articolo così modificato dall'art. 3 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

Art. 5.

Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.⁵ La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di presentare nuova istanza di registrazione, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 6 del DM 13/12/2012. N.d.R.

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;

b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;

c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;

d) nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

(Articolo così modificato dall'art. 4 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

Art. 6.

Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. (Comma così modificato dal c. 1 dell'art. 5 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 7.

Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali. (Comma così modificato dal c. 2 dell'art. 5 del DM 13/12/2012. N.d.R.)

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 13 dicembre 2012
(Gazz. Uff. 21 dicembre 2012, n. 297)

**Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme
di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.¹**

Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136, del 14 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le attività di “spettacolo di strada” di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. All'art. 2 del decreto, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;

l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.».

Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

¹ Vedasi, in merito a chiarimenti e indirizzi applicativi la circolare prot. n° 17082/114 del 11/06/2013. N.d.R.

a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»

c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola:

«professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;

d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle “arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i “teatri viaggianti” di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i “circhi equestri e ginnastici” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le “esibizioni moto-auto acrobatiche” di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.».

e) al comma 6, dopo le parole: “provinciale di vigilanza” sono inserite le seguenti: “ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo”.

f) al comma 7, la parola “metallica” è soppressa.

Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti:

«o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».

2. Al comma 2, lettera d), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Art. 5

Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico».

2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Decreto 08 novembre 1997
(Gazz. Uff. del 28 novembre 1997, n. 278).**

**Proroga dei termini di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento,
approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996**

Il Ministro dell'interno:

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - MI.SA. n. 1 del 23 gennaio 1997, con la quale è stato fissato in un anno il termine massimo per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 del relativo allegato;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nella «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento», allegata al proprio decreto 19 agosto 1996, attraverso l'emanazione di norme organiche e coordinate di sicurezza per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare ulteriormente l'attuazione delle disposizioni di cui al citato punto 7.7 della «regola» stessa fino alla data di emanazione delle predette norme;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che si è espressa favorevolmente con nota n. 4376/TB30 del 17 settembre 1997;

Decreta:

L'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della «regola tecnica» allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, è sospesa sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.¹

¹ La norma sugli spettacoli viaggianti è stata pubblicata col DM 18/05/2007. N.d.R.

CIRCOLARE N° 114
(in G.U. 3 dicembre 2009 n. 282)

Prot. n. 17082/114

Roma, 01 dicembre 2009

Oggetto: Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall'ANCI.

Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intellegibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonché per facilità di lettura, si è ritenuto opportuno articolare il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali è stato adottato il decreto ministeriale 18 maggio 2007:

- superare la condizione determinata dal decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
- supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l'altro, l'emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali:
- *UNI EN 13814:2005 - Fairground and amusement park machinery and structures - Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000);*
- *UNI EN 13782:2006 - Strutture temporanee - Tende - Sicurezza (che ha sostituito la UNI 10949:2001);*
- *UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;*
- *UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment - Safety requirements and test metodo);*
- *Serie UNI EN 1176 - Attrezzature per aree da gioco (Play round equipment).*

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione.

Il comma 1, dell'art. 1, dispone testualmente:

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Al riguardo, si precisa che:

- l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito «presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione».

Il primo elenco «tipologico» delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, è quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969.

Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell'iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'interno.

A tutt'oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti interministeriali emessi, sono nell'ordine, i seguenti: decreto ministeriale 22 luglio 1981, decreto ministeriale 10 gennaio 1985, decreto ministeriale 1° giugno 1989, decreto ministeriale 10 novembre 1990, decreto ministeriale 10 aprile 1991, decreto ministeriale 9 aprile 1993, decreto ministeriale 23 luglio 1997, decreto ministeriale 8 maggio 2001, decreto ministeriale 7 gennaio 2002, decreto ministeriale 20 marzo 2003, decreto ministeriale 29 ottobre 2003, decreto ministeriale 28 febbraio 2005, decreto ministeriale 10 marzo 2006 e decreto ministeriale 7 novembre 2007;

- in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, così definite:
Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;
Sezione II - Balli a palchetto o balere;
Sezione III - Teatri viaggianti;
Sezione IV - Circhi equestri;
Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal decreto ministeriale 28 febbraio 2005);
- la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato con l'acronimo T.U.L.P.S.), così come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;
- il decreto ministeriale 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Il comma 2, dell'art. 1, dispone:

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

- alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto decreto ministeriale 19 agosto 1996.

Art. 2 Definizioni

L'art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue:

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

Al riguardo, si precisa che:

- il decreto ministeriale 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le «attività» riportate nell'elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I. In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere;
- sulla definizione di attività di spettacolo viaggiante «esistente» si rinvia alla lettera circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, con cui è stato già fornito un opportuno chiarimento. Si conferma dunque che un'attività di spettacolo viaggiante si considera «esistente» se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorità locale di pubblica sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attività in questione;
- l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante - quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d)¹, sia le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici), costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico;
- ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al decreto ministeriale 19 agosto 1996 («SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti»).

La lettera e), del comma 1, dell'art. 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore. Essa recita testualmente:

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

¹ Questa definizione è stata tratta dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 (*recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento*), nel quale, fra l'altro, sono individuati i «parchi» soggetti all'autorizzazione ministeriale disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato abrogato l'intero titolo III del D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, è stata soppressa l'autorizzazione ministeriale e la correlata classificazione dei parchi di divertimento.

- i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal decreto ministeriale 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.

La successiva lettera f), del comma 1, dell'art. 2, concerne la figura del conduttore, di seguito definita:

f) conduttore: *persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;*

- il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operator», è indicato come la persona «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 3

Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

L'art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Tale norma dispone:

1. *Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.*

In merito si chiarisce quanto segue:

- sul concetto di «nuova attività» si rinvia alla sopra citata lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un'attività è da considerarsi «nuova», e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Art. 4

Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

L'art. 4 definisce, per le nuove attività, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il comma 1, del citato art. 4, così recita:

1. *Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.*

In merito si chiarisce quanto segue:

- al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'esame di competenza, che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», l'attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della

Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell'attività stessa.

Il comma 2, lettere a) e b), recita:

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

- a) copia del manuale di uso e manutenzione² dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;*
- b) copia del libretto dell'attività³.*

- l'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.;
- il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un'idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- si precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come «Official technical dossier»). Quest'ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell'attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli;

Il successivo comma 3 recita:

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

- per «traduzioni ufficiali in italiano» si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti uffici giudiziari secondo la normativa vigente in materia.

I commi 4 e 5 dispongono testualmente:

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;*

² Il manuale di uso e manutenzione è il «documento che contiene tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria» (vedi art. 2, comma 1, lett. g).

³ Il libretto dell'attività è il «registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti- incidenti verificatisi» (vedi art. 2, comma 1, lett. h).

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

La Commissione di vigilanza deve:

- verificare la **corrispondenza**, per quanto possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativi di cui all'art. 4, comma 2;
- verificare l'**idoneità formale** della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell'ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione di vigilanza, in questa fase, deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti «incardinato» (in altri termini non legato da un rapporto fisso di impiego) nell'azienda del costruttore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- controllare il **regolare funzionamento** nelle ordinarie condizioni di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
- senza entrare nel merito «tecnico» della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono «prodotti» e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in termini di responsabilità, riferimenti tecnici e modalità di controllo e certificazione;
- nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme UNI EN 13814:2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).

I commi 6 e 7 dispongono letteralmente:

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di...;

Denominazione dell'attività...;

Codice...../.....;

Estremi del presente decreto..., art. 4.

- per assicurare che, su tutto il territorio nazionale, il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia unico, è necessario che lo stesso sia formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune stesso, dal numero progressivo assegnato dal Comune e infine dal numero indicante l'anno di rilascio del codice medesimo, come di seguito riportato:

Codice ISTAT del Comune	separatore	Progressivo assegnato dal Comune	Separatore	Anno Assegnazione
XXXXXX	-	XXXX	/	20XX

- il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull'attività stessa. A tal proposito, si ritiene utile indicare, con un esempio, il fac-simile di una targa metallica:

Esempio (immagine non in scala):

Comune di	MODENA
Denominazione della attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L 337/68)	BOWLING DEI DESIDERI ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI
Codice	036023-0012/2008
Ministero dell'Interno - D.M. 18 Maggio 2007, art. 4	

- affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull'attività di spettacolo viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisiti:

Dimensioni:

altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo $R = 2,5$ mm;

Fissaggio:

in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;

Sistemi di fissaggio:

saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia.

Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima;

Caratteri per la compilazione della targa metallica:

utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.

Il comma 8 recita:

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

- ai sensi dell'art. 141 e seguenti, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui «tipologia» non sia stata ancora compresa nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, è della Commissione comunale di vigilanza, fatte salve le situazioni in cui la stessa non sia stata istituita.

Il comma 9 recita:

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

- Al fine di semplificazione l'adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell'attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo. L'obbligo, viceversa, non sussiste nei confronti del costruttore dell'attività di spettacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal gestore, in quanto non titolari della licenza di esercizio;
- la comunicazione di cessione o vendita dell'attività al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo ha lo scopo di tenere sempre aggiornati i relativi atti e permettere, quindi, in qualsiasi momento, di risalire al gestore responsabile dell'attività stessa, nonché di poter attivare quelle

iniziative di prevenzione o di vigilanza su particolari serie di attrazioni soggette a difetti, malfunzionamenti, ecc., che possono ridurre il loro livello di sicurezza;

- le finalità per le quali il gestore, in caso di dismissione dell'attività di spettacolo viaggiante, deve consegnare la targa identificativa ovvero comunicare l'avvenuta distruzione, sono quelle di evitare possibili illeciti e consentire un tempestivo aggiornamento del «registro» nazionale delle attività stesse. Ne consegue, quindi, che i codici identificativi delle attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.

Il comma 10, infine, dispone quanto segue:

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza⁴, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

- Il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercitare, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;
- qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la eserciterà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 5

Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

L'art. 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;*
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;*
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;*
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.*

⁴ Le **licenze di polizia**, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;*
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;*
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;*
- d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.*

L'art. 5 definisce i procedimenti di registrazione e rilascio del codice identificativo per le attività esistenti, sia in Italia che all'estero. In merito si chiarisce quanto segue:

- per la operatività delle disposizioni concernenti le attività di spettacolo viaggiante «esistenti» si rinvia alla successiva disposizione transitoria;
- il libretto dell'attività di spettacolo viaggiante, ai fini della registrazione e dell'ottenimento del codice, in quanto fondamentale strumento di gestione, è necessario anche per le attività esistenti;
- le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE, devono, a differenza di quelle già esistenti sul territorio nazionale, ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale;
- salvo possibili accordi bilaterali a livello governativo, le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da quelli sopra citati, sono da considerarsi «nuove» a tutti gli effetti e dovranno essere state costruite secondo le attuali norme di buona tecnica (p.e. UNI EN 13814:2005).

Art. 6

Dichiarazione di corretto montaggio

L'art. 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto segue:

Il comma 2 testualmente dispone:

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

- qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina) rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l'utilizzo della modulistica prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 aprile 2008, disponibile anche sul sito internet: www.vigilfuoco.it

Il comma 3, infine, recita come segue:

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

- relativamente al comma 3, dell'art. 6, si segnala la pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 giugno 2008 recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2008).

SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli enti locali sia dalle prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco.

- I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le «attrazioni» dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007;
- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, «i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico», così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al decreto ministeriale 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 20 novembre 2009, è stata emanata una disposizione transitoria per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, così come chiarite nella presente circolare, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l'istanza di cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

I sigg. Prefetti vorranno adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione ed ampia diffusione dei contenuti della presente circolare, che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, assicurando, in particolare, ai sindaci ogni proficua collaborazione.

Le SS.LL. vorranno, altresì, attivare, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, un sistema di monitoraggio delle istanze, presentate entro il termine del 12 dicembre 2009, dai gestori delle attività

già esistenti, nonché degli ulteriori aspetti di problematicità che dovessero emergere, dei cui esiti vorranno dare comunicazione al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per gli aspetti di rispettiva pertinenza.

MINISTERO DELL'INTERNO**Circolare****Prot. n. 17082/114****Roma, 11 giugno 2013****Oggetto: D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 *"al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante"*.

Modifiche e integrazioni suggerite dai primi 4 anni di attuazione del citato decreto del 2007, già parzialmente affrontate tramite Circolari, in particolare quelle del 2009 e 2010 e divenute essenziali e improrogabili in forza dei termini fissati dal decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 (31/12/2012) - ora prorogato al 30/6/2013 in forza dell'art. 6 punto 3 del DM 13/12/2012 - per l'esame, da parte delle Commissioni di vigilanza, delle istanze di registrazione e rilascio del codice presentate dai gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti entro il 12 dicembre 2009.

Ferma restando la corretta ed efficace strategia tecnico amministrativa scelta per garantire la sicurezza, siamo di fronte ad un settore di elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e internazionali, in costante evoluzione e, soprattutto nell'ambito delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di interfaccia - sia di natura amministrativa che tecnica - con il mondo dei giochi, ovvero presenti, in numero estremamente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti o dai luna park temporanei.

In attesa di un definitivo pronunciamento su tali problematiche da parte dei Dicasteri competenti, l'attuale ed unico sistema autorizzativo, ancora definito dall'art. 69 del TULPS legato alla sicurezza di ogni singola attività, come segnalato anche dai rappresentanti di settore, ha reso palese la sensibile onerosità, temporale ed economica, dei procedimenti autorizzativi all'esercizio di alcune attività particolari come le piccole attrazioni, i giochi gonfiabili, i circhi, i teatri tenda e altre tipologie specifiche.

Da qui il lavoro per la redazione del nuovo decreto, svolto, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai competenti Dipartimenti di questo Ministero, ossia dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica- e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- sentiti i Ministeri dei BB.AA.CC. e dello Sviluppo Economico e i principali rappresentanti di settore.

Nel nuovo decreto hanno trovato spazio anche le esigenze di revisione di alcuni termini e definizioni, di alcuni aspetti legati ai nuovi procedimenti e di riapertura, in via transitoria (180 gg), dei termini per la richiesta, da parte dei gestori delle attività esistenti, di registrazione e rilascio del codice identificativo.

Per una maggiore immediatezza e facilità di lettura, la presente circolare è articolata in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Si precisa, inoltre, che i richiami alle "Commissioni di vigilanza" contenuti nelle indicazioni che seguono vanno riferiti alle Commissioni comunali o provinciali di vigilanza previste dall'art. 141 bis e art. 142 del Regolamento **TULPS ovvero agli eventuali diversi Uffici subentrati nelle competenze delle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 12 comma 20 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.**

➤ **Art. 1 -Modifiche all'art. 1 "Scopo e campo di applicazione" del DM 18/5/2007.**

comma 2-bis.- Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto,fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.

Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) era stata creata una nuova sezione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68 per l'inserimento della seguente nuova attività: *"Sezione VI Spettacolo di strada"*

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti.

Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150"

Ora, sulla base delle segnalazioni pervenute e verificata la effettiva consistenza della particolare attività, si è ritenuto possibile escludere la stessa dal campo di applicazione del decreto 2007, fermo restando l'obbligo, da parte dell'artista, in base alle specificità degli spettacoli proposti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurezza del pubblico e degli artisti.

➤ **Art. 2- Modifiche all'art. 2 "Definizioni" del DM 18/5/2007**

.....
"i) *tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;*

l) *organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare."*

Le nuove definizioni sono state dettate dall'esigenza di allineare il decreto alle attuali disposizioni procedurali di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011 e DM 7/8/2012) e dalla volontà di favorire il ricorso agli organismi di certificazione, abilitati dal Ministero competente, anche per le verifiche di conformità ai requisiti cogenti del DM 18/5/2007.

➤ **Art. 3 - Modifiche all'art. 4 "Registrazione e codice identificativo delle nuove attività" del DM 18/5/2007**

1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti:

«ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»

c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione. »;

d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e

Con il primo comma si è inteso chiarire come la registrazione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione.

Questo per garantire, in una ottica di semplificazione e riduzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ciò costituisce l'adempimento essenziale per la operatività della stessa attività ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 69 del TULPS o della iscrizione, nell'apposito elenco ministeriale, di una nuova tipologia di attività.

Nella stessa ottica, su istanza del MIBAC, l'obbligo di informazione allo stesso MIBAC della registrazione avvenuta, è stato limitato alla copia - in formato elettronico - dell'atto di registrazione con il relativo codice identificativo. Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito dalla precedente Circolare 2010, la documentazione tecnica a corredo dell'istanza di registrazione può essere presentata al Comune in due copie (una per il Comune e una per il richiedente).

In pratica il Comune, dopo aver rilasciato il codice, segnala all'Ufficio competente (ora denominato *Direzione generale per lo spettacolo dal vivo*) dello stesso MIBAC, per via telematica, i dati della attrazione e trattiene invece, per ogni futura esigenza, l'originale della documentazione tecnica di supporto.

Con l'occasione giova ricordare che, fra i dati essenziali da richiamare nell'atto di registrazione c'è anche, ove previsto, il parere della Commissione di vigilanza. Lo stesso infatti è un presupposto indispensabile per la conclusione del procedimento.

Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell'iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di *verifica di idoneità* rispetto alla documentazione tecnica, di *identificazione*, ovvero di corrispondenza, della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di *controllo* di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di *accertamento* dell'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

A conferma di quanto, sopra il comma 5 dello stesso art. 4 è stato modificato sottolineando il principio generale che la Commissione di vigilanza ha facoltà di disporre o eseguire ulteriori approfondimenti ma solo se adeguatamente motivati.

d).....dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle “arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i “teatri viaggianti” di cui alla Sezione III dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i “circhi equestri e ginnastici” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le “esibizioni moto-auto acrobatiche” di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.»

e) al comma 6, dopo le parole: “provinciale di vigilanza” sono inserite le seguenti: “ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo”.

f) al comma 7, la parola “metallica” è soppressa.

Con il presente articolo si introducono i procedimenti semplificati già annunciati, limitatamente alle “piccole attrazioni”, nella Circolare 2009.

Tali procedimenti, in base alle tipologie di attività considerata, sono di due tipi: il primo è relativo ad attività di modesta entità e/o limitata complessità, per le quali il parere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione; il secondo, è relativo alle strutture (p.e. i tendoni dei circhi) che, come già segnalato nella Circolare 2009, oltre a costituire attività dello spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commissione di vigilanza.

Le “piccole attrazioni” infatti, che comprendono, naturalmente, anche le “piccole attrazioni a funzionamento semplice”, introdotte nell’elenco ministeriale dal decreto MIBAC del 14 giugno 2012, comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei bigliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate “kiddie ride”) e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il conduttore).

Anche i “balli a palchetto (o balere)”, le “arene ginnastiche” e i “teatrini di burattini (o marionette)” come attività dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall’elenco tipologico ed esclusivo di cui all’art. 4 della legge 337/68¹, non hanno interazione con il pubblico, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fattispecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche.

Per tali attività, come anticipato, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una **asseverazione**, redatta da tecnico abilitato, o da una **certificazione** di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal decreto 2007.

Detta asseverazione infatti, come già sottolineato nei confronti del parere della Commissione di vigilanza, non certifica la “sicurezza” della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.

¹ Definizioni tipologiche dell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della Legge 337/68

BALLI A PALCHETTO (O BALERE)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All’interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

ARENE GINNASTICHE

Trattasi di piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palco-scenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati da basso, (burattini) ovvero burattini manovrati con fili dall’alto.

Posto quanto sopra, resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute, a controllo a campione.

I “teatri viaggianti”, i “circhi equestri e ginnastici” e le “esibizioni moto-auto acrobatiche”² sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significativo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento, al controllo della Commissione di vigilanza o, per i locali fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.

Da qui la possibilità di semplificare l’iter di registrazione e rilascio del codice legando il parere della Commissione di vigilanza alla sola verifica documentale di cui al comma 4 lettera a) dell’art. 4 del decreto 2007.

In questo modo vengono superate anche le criticità affrontate nella Circolare 2010 nel caso, frequente, di diversi possibili configurazioni della attività in ordine al numero e alle dimensioni dei tendoni montati, alle tribune per il pubblico o alle altre eventuali attrezzature o impianti di tipo predefinito (p.e. impianto elettrico, impianto di riscaldamento).

Il controllo sugli allestimenti occasionali e sulle ulteriori predisposizioni impiantistiche e gestionali, resta infatti compreso nel procedimento di rilascio, da parte del Comune, della autorizzazione, temporanea o permanente, all’esercizio del locale di pubblico spettacolo.

➤ **Art. 4- Modifiche all’art. 5 “Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti” del DM 18/5/2007**

1. Al comma 2, dell’art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell’attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».

2. Al comma 2, lettera d), dell’art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedentemente formulate.

➤ **Art. 5 - Modifiche agli articoli 6 “Dichiarazione di corretto montaggio” e 7 “Verifiche periodiche” del DM 18/5/2007**

1. Al comma 2, dell’art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico».

2. Al comma 1, dell’art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedenti.

➤ **Art 6 - Disposizioni transitorie**

1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Quanto disposto dal primo comma dell’art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti di presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il **19 giugno 2013**.

Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatarie di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinari ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).

² Definizioni tipologiche dell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della Legge 337/68

TEATRI VIAGGIANTI

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palco-scenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all’aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell’autorizzazione e dell’impianto.

CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall’altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

Tale opportunità riguarda tutte le attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art. 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall'art. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornato dal comma 2 delle norme transitorie.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.

L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

Al riguardo giova sottolineare come la “validazione” del parco esistente sia stata affidata ad un accurato “check up” dello stato di funzionamento e manutenzione realizzato attraverso verifiche visive, eventuale analisi dei rischi più significativi nonché prove e controlli di base, secondo buona tecnica, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici. Da qui la necessità che la documentazione presentata comprenda, di tali prove e controlli, i relativi verbali con la descrizione delle operazioni compiute, i risultati ottenuti e i parametri assunti a riferimento per la accettabilità.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

Con il comma 3 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l'iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la prosecuzione dell'esercizio salvo gli effetti dei provvedimenti di diniego già espressi.

I Sigg. Prefetti sono comunque invitati ad adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta ed ampia diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vigilando nel contempo sulla corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni.

MINISTERO DELL'INTERNO**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI****SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali****Circolare N. 1 MI. SA. (97)****Prot. n° P147/4109 sott. 35****Roma, 23 gennaio 1997**

OGGETTO: D.M. Interno 19.08.96 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Con l'emanazione del D.M. 19 agosto 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996 si è data attuazione al dettato dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 437 del 27 ottobre 1995 (legge di conversione del D.L. 28 agosto 1995, n. 361), il quale ha stabilito che «.. il Ministro dell'interno provvede ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'interno».

Con detto provvedimento si è pertanto proceduto all'aggiornamento delle previgenti disposizioni di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso.

Le principali motivazioni che hanno determinato l'esigenza della sua emanazione possono sinteticamente riassumersi in:

a) definire un testo organico e coordinato di norme applicabili nello specifico settore, tenuto conto che le numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, avevano reso la previgente normativa di prevenzione incendi di non immediata consultazione e spesso di non facile applicazione;

b) adeguare le disposizioni di sicurezza antincendio alle nuove esigenze funzionali dei luoghi di spettacolo, anche in relazione alle necessità derivanti da un nuovo e diverso inserimento degli stessi nel contesto urbanistico.

Con il citato decreto non sono state, ovviamente, in alcun modo variate le specifiche competenze ed attribuzioni delle Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., né del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Premesso quanto sopra e sulla scorta dei quesiti pervenuti, in questa prima fase applicativa del decreto, da parte di Prefetture, Comandi provinciali dei vigili del fuoco ed Associazioni di categoria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti.

A) NORMATIVA APPLICABILE IN RELAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO.

L'art. 1, comma 3, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso per:

- a) la realizzazione di nuovi locali;
- b) la completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti;
- c) gli interventi di modifica parziale e/o ampliamento di impianti e parti costruttive effettuate in locali esistenti.

Pertanto a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o di modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto.

Ne consegue che i progetti pervenuti alle Commissioni provinciali di vigilanza, per il parere previsto dalle vigenti procedure, prima della data di entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.

B) DISPOSIZIONI PER I LOCALI ESISTENTI

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto si applicano ai locali che alla data di entrata in vigore dello stesso avevano conseguito il parere favorevole di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza.

Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento ed ampliamento sono pervenuti alle Commissioni provinciali di vigilanza, per l'acquisizione del previsto parere, antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed il cui esame, espletato sulla base della previgente normativa, abbia avuto esito favorevole.

Ai suddetti locali si applica, pertanto, la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal titolo XIX dell'allegato.

C) ABROGAZIONE DI NORME

L'art. 7 del decreto stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1.

Pertanto tutte quelle disposizioni della circolare del ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, ecc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità.

Al riguardo, richiamando quanto già comunicato con circolare MI.SA. n. 15 del 31 maggio 1996, occorre evidenziare che la valutazione dei carichi agenti sulle strutture dei locali di spettacolo e trattenimento va effettuata in base al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno del 16 gennaio 1996.

D) DISPOSIZIONI PER CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

D1)- Requisiti dell'area di installazione

Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve esser fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio.

Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della L. 18 marzo 1968, n. 337) risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate.

Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, la Commissione provinciale di vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento.

D2) - Distanza di rispetto tra tendoni ed attrazioni limitrofe

Il punto 7.2 dell'allegato stabilisce, in generale, che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio ed in particolare prescrive che tra i tendoni e le attrazioni limitrofe la distanza non deve essere inferiore a 6 metri.

Tale distanza di metri 6 deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrezzature limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p.e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari).

Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni.

D3) - Documentazione e verifiche tecniche

Le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato sono state previste, in linea con gli obiettivi del decreto, per garantire una corretta gestione della sicurezza dello spettacolo viaggiante e, nel contempo, per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità competenti.

Ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa l'impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7, al fine anche di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337 del 1968 e considerato quanto previsto dall'art. 5 del decreto per i locali esistenti, si chiarisce che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato devono essere attuate, per le attività esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, al pari di quanto previsto per il piano e per il registro della sicurezza antincendio di cui al Titolo XIX dell'allegato.

Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al punto 7.7 dell'allegato, le Commissioni provinciali di vigilanza, ai fini dell'emanazione del parere tecnico sull'agibilità degli insediamenti in argomento, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno avvalersi di certificazioni di professionisti iscritti agli albi professionali, nonché di dichiarazioni di installatori, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

MINISTERO DELL'INTERNO**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

“Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.”

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) ...omissis...;*
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982”*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

“Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) ...omissis...;*
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1”*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

- a) ... omissis...;*
- b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002637

075/032101.01.4109.029

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Quesito - D.M.18/05/07 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” .
Caratteristiche giochi gonfiabili.

Con riferimento alla nota di codesto Direzione prot. 1195 datata 2 febbraio 2011, di oggetto , si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Prov.le VV.F. di Roma con nota n. 84335 del 16/12/2010 allegata in copia ha prodotto l'unito quesito concernente l'oggetto. Nell'ambito di detto quesito si rappresenta che frequentemente, all'interno di strutture chiuse (es. centri commerciali) vengono svolte attrazioni di “spettacolo viaggiante e parchi di divertimento”, come individuate nell'allegato al D.M.19-8-96, costituite da giochi gonfiabili. Al riguardo si chiede di conoscere:

- A) se in considerazione del fatto che i giochi in oggetto riportati, possono essere collocati lungo le vie d'esodo di attività diversificate come ad esempio i centri commerciali (att. 87 del D.M.16-2-82), anche per tali attrazioni trovi applicazione quanto stabilito in termini di certificazione dal Ministero Interno per le attività di spettacolo viaggiante con nota prot. 4958/4109/29 del 15-10-10 Parte II punto 6, ovvero il materiale costitutivo di detti giochi debba risultare omologato ai sensi del D.M.26/06/84.
- B) se la classe di reazione al fuoco 2 prevista per tali attrezzature dalla nota prot. 4858/4109/29¹ del 15.10.10 M.I. soprarichiamata risulti compatibile con quanto richiesto relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali installati lungo le vie d'esodo di attività riconducibili al D.M.18-8-96² come in apertura di lettera richiamate.

Quanto sopra premesso, in considerazione delle argomentazioni addotte dal Comando proponente, della diversificata utilizzazione dei giochi di che trattasi e della necessità di uniforme indirizzo in termini di sicurezza antincendio, lo scrivente è del parere che le caratteristiche di reazione al fuoco in classe 2 certificate richieste dal punto 6 Parte II della più volte richiamata lettera ministeriale 4958/4109/29 del 15.10.10 per giochi gonfiabili inseriti in spettacoli viaggianti, possano essere estese alla tipologia degli stessi giochi, quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.19-8-96 nell'ambito di attività diversificate come ad esempio Centri Commerciali.

Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo.

Tanto si comunica a codesto Ministero con preghiera di far conoscere il parere di competenza.

Parere del Comando

Sovente i Funzionari di questo Comando, partecipanti alle Commissioni Provinciali/Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono chiamati a doversi esprimere relativamente all'autorizzazione di locali interni a strutture chiuse (per lo più Centri Commerciali) nei quali vengono svolte attrazioni di “spettacolo viaggiante e parchi di divertimento”, individuate secondo la dizione riportata dall'allegato alla regola tecnica emanata con D.M. 19/08/96, costituite prevalentemente da giochi gonfiabili.

Al riguardo si chiede di voler conoscere se, in considerazione che tali giochi sono, prevalentemente posti in essere lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo di tali locali, anche per tali attrazioni trova applicazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 4958/4109/29 del 15/10/10 Parte II punto 6 ovvero, in relazione alla loro ubicazione, il materiale costitutivo di tali giochi deve risultare omologato ai sensi del D.M. 26/06/84.

Infine, si chiede di voler chiarire se la classe di reazione al fuoco 2, prevista per tali attrezzature, risulti compatibile con quanto richiesto dal D.M. 19/08/96, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco per i materiali posti lungo le vie di esodo.

Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro.

¹ Leggasi “4958/4109/29”. N.d.R.

² Leggasi “19-8-96”. N.d.R.

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0002639
075/032101.01.4109.029

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell'elenco delle attrazioni di cui all'art. Della legge 18/03/1986 n. 337 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Rovigo, prot. n. 16343 del 17/12/2010, inerente quanto in oggetto specificato.

Nel merito lo scrivente ritiene che i requisiti di reazione al fuoco debbano essere verificati per i locali, come definiti dal DM 19/08/1996 e non già per le attrazioni, come definite dal DM 18/05/2007 art. 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal DM 18/05/2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Questo Comando è stato chiamato, nell'ambito del procedimento amministrativo di cui agli Artt. 4 e 5 del DM 18.05.2007, ad esprimersi in merito ai requisiti di sicurezza antincendio di numerose attrazioni rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Alcune attrazioni, anche per definizione (ad esempio tappeti elastici, castello incantato), sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali che formano l'attrazione (ad esempio le resine o materiali plastici delle vetture, dei cavalli galoppanti, delle gondole veneziane, delle tazzine, delle automobiline, dei trenini di varie attrazioni)

Stante le numerose richieste pervenute alle C.C.V.L.P.S. di cui questo Comando fa parte, si chiede di conoscere, con cortese urgenza, se tali materiali debbano avere particolari requisiti di reazione al fuoco, considerato che alcune tipologie di attrazioni vengono installate non solamente all'aperto ma anche all'interno di edifici ad uso collettivo, esercizi commerciali o pubblici, o se debbano essere accettati senza particolari caratteristiche di reazione al fuoco.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesti Uffici.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI****Lettera Circolare****PROT. n° P570/4109 sott. 29****Roma, 02 maggio 2008****OGGETTO: D.M. 18 maggio 2007 - “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”- Attività esistenti. Chiarimento.**

Sono state rappresentate da alcune Associazioni di categoria, le problematiche che i loro associati incontrerebbero nella cessione/acquisizione di attrazioni esistenti, a causa delle procedure adottate da parte di diverse Amministrazioni Comunali.

In particolare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.M. 18 maggio 2007, verrebbe richiesto ai nuovi gestori, ai fini del rilascio/aggiornamento della licenza di esercizio, il codice identificativo anche per le attività “esistenti” tenute invece ad ottenerlo entro due anni (12 dicembre 2009) dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tanto premesso, limitatamente alla problematica in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 – nel seguito semplicemente “decreto” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007, sono state emanate le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

L'art. 2 comma 1 lettera c), del decreto definisce come attività esistente la “attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto”.

Il requisito di “esistenza” è dunque determinato dalla condizione di legittimo esercizio della attività prima dell'entrata in vigore del decreto (12 dicembre 2007); tale condizione è verificabile attraverso il possesso, da parte del gestore, della licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S., e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati, ecc.) e la specifica attività in questione.

Da quanto sopra esposto deriva che un'attività è da considerarsi “nuova”, e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto (registrazione e codice identificativo) solo se, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Una seconda conseguenza è che il semplice cambio del gestore (per vendita, prestito, noleggio, cessione ad uso gratuito, ecc.) di un'attività esistente non modifica il requisito di “esistenza” fermo restando l'obbligo, da parte del nuovo gestore, di dotarsi della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

I Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di informare di quanto sopra gli operatori del settore, anche tramite le associazioni di categoria, nonché i Sindaci e le Commissioni comunali di vigilanza.

MINISTERO DELL'INTERNO**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI****SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali****Lettera Circolare****Prot. n° P2228****Roma, 28 novembre 1996****OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 - Titolo VII - Disposizioni per circhi, parchi di divertimento e spettacoli
viaggianti - Quesiti.**

Con riferimento alle note sopracitate, nelle quali sono state rappresentate da codesta Associazione varie problematiche circa l'applicabilità delle disposizioni previste al Titolo VII dell'allegato al decreto di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1 (punto 7.1 dell'allegato)**Requisiti dell'area di installazione degli spettacoli viaggianti**

L'area destinata alla installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, in base al disposto del punto 7.1 dell'allegato al decreto, deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento di automezzi antincendio.

Quanto sopra, pur già previsto dalla vigente legislazione (art. 9 della legge n. 337/1968), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate.

Al riguardo, mentre per l'energia elettrica e la disponibilità di telefono può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazioni cellulari, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, si ritiene che l'autorità locale di controllo debba prescrivere in generale un potenziamento delle attrezzature mobili di estinzione (estintori portatili e carrellati) e nei casi di insediamenti di maggiore complessità richiedere la disponibilità in loco di autobotte, di idonea capacità ed attrezzata ai fini dell'antincendio.

Quesito n. 2 (punto 7.2 dell'allegato)**Distanza di rispetto tra i tendoni e le attrazioni limitrofe**

Il punto 7.2 dell'allegato al decreto stabilisce in generale che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.

La distanza di 6 metri da rispettare in particolare tra i tendoni e le attrazioni limitrofe, va prevista solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, mentre non è vincolante per distanziare tra di loro attrazioni non aventi copertura a tendone.

Quesito n. 3 (punto 7.7 dell'allegato)**Attrazioni con struttura di tipo pressostatico**

Il punto 7.7 dell'allegato non consente l'impiego di attrazioni con struttura di tipo pressostatico.

Poiché risulta inserita nell'elenco ufficiale previsto dall'art. 4 della legge n. 337/1968, l'attrazione denominata "Cinema 180", che è caratterizzata da una struttura di tipo pressostatico, si fa presente che per tale difformità dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione in deroga, da parte del costruttore, ai competenti Organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quesito n. 4 (punto 7.7 dell'allegato)**Documentazione e verifiche tecniche**

Le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato sono state previste sia per garantire una corretta gestione della sicurezza delle attrazioni viaggianti, che per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità locali competenti.

Ciò premesso, e preso atto della impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7 per le attività esistenti, al fine anche di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337/1968, visto

quanto previsto dall'art. 5 del decreto (Disposizioni per i locali esistenti), si ritiene che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato debbano essere attuate per le attività esistenti entro 1 anno dalla data di emanazione del decreto (12 settembre 1996) al pari di quanto previsto per il piano di sicurezza e del registro della sicurezza dell'attività.

A conclusione si fa presente che i chiarimenti sopraesposti saranno oggetto di specifica direttiva, che sarà in tempi brevi, indirizzata alle Prefetture ed ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare

Prot. n° P2523

Roma, 28 novembre 1996

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996, punto 7.7 dell'allegato - Quesito.

Con riferimento alla nota sopra evidenziata si riferisce quanto segue.

Le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 sono state previste, in linea con gli obiettivi della norma, per garantire una corretta gestione della sicurezza dello spettacolo viaggiante e nel contempo per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità locali competenti.

Ciò premesso e preso atto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa l'impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7 per le attività esistenti, al fine di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337/1968, visto quanto previsto dall'art. 5 del decreto (Disposizioni per i locali esistenti), si ritiene che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato debbano essere attuate per le attività esistenti entro un anno dalla data di emanazione del decreto (12 settembre 1996) al pari di quanto previsto per il piano e per il registro della sicurezza antincendio dell'attività.

Nelle more della attuazione del disposto di cui al punto 7.7 dell'allegato, la Commissione provinciale di vigilanza, ai fini dell'espressione del parere tecnico sull'agibilità degli insediamenti in argomento, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potrà avvalersi (come risulta dalla prassi corrente) di certificazioni rilasciate da professionisti iscritti agli albi professionali.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. n° 4958/4109/29

Roma, 15 ottobre 2010

OGGETTO: Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 -Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.

Questa Amministrazione nell'ampio processo di migliorare la sicurezza della collettività, in particolare nei luoghi di lavoro e, per gli aspetti che qui più interessano, nel settore dei cosiddetti *spettacoli viaggianti*, ha emanato, il 1° dicembre 2009, una circolare esplicativa al fine di rendere di più agevole applicazione le disposizioni recate dal decreto 18 maggio 2007. In tale processo si inserisce il decreto del sig. Ministro adottato il 20 novembre dello scorso anno, con il quale si consentiva, entro un ulteriore anno, alle commissioni comunali e provinciali sui locali di pubblico spettacolo di completare l'iter valutativo delle istanze presentate, al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza poste a carico dei *gestori* delle attività.

Tale percorso, in ragione della complessità della disciplina e della delicatezza dei valori da perseguire, aveva richiesto la fattiva partecipazione delle SS.LL. al fine di *adottare iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione della disciplina in materia*. Veniva, altresì, richiesta l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle istanze nonché di ulteriori aspetti di problematicità.

In merito le SS.LL., in ragione dell'avvicinarsi del previsto termine di un anno, di cui al predetto decreto ministeriale 20 novembre 2009, sono pregate di fornire a questo Dipartimento i risultati dell'azione di monitoraggio, provvedendo, in ragione del relativo esito, ad attivare ogni utile iniziativa per assicurare la piena riuscita, nei termini previsti, del percorso avviato.

Con l'occasione si allega una raccolta degli indirizzi, condivisi, per gli aspetti di competenza, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, già forniti su specifici aspetti di problematicità emersi dal territorio, anche al fine di orientare le attività dei sigg. sindaci, su questioni che non siano state già oggetto di chiarimento da parte dei competenti Uffici.

ALLEGATO**PARTE I****CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE
ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI**

1. Istanze presentate con documentazione incompleta.
2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.
3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.
4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.
5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.
6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.
7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.
8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni percorsi.
9. Circhi equestri e teatri tenda.

PARTE II**PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE
RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME**

1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.
2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.
3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.
4. Attività installate su aree private.
5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.
6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.
7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.

PARTE I

CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

1. Istanze presentate con documentazione incompleta.

Come noto, il decreto del Ministro dell'Interno 20 novembre 2009 consente la prosecuzione dell'esercizio delle attività esistenti a condizione che l'istanza di registrazione sia stata presentata entro il 12 dicembre 2009 e che il relativo procedimento di registrazione e di rilascio del codice identificativo si concluda entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, poiché molte istanze di registrazione di attività esistenti, benché presentate entro il 12 dicembre 2009, non risultano corredate da tutta la documentazione richiesta, i Comuni, prima dell'eventuale rigetto dell'istanza per incompletezza documentale, vorranno assegnare un termine entro il quale l'istante potrà presentare la documentazione integrativa a completamento degli atti già presentati.

Resta inteso che i termini da assegnare per il perfezionamento della documentazione mancante devono tener conto dell'entità dei rilievi, dei tempi istruttori della Commissione di vigilanza nonché dell'esigenza di chiusura del procedimento complessivo, come ricordato, entro il 31 dicembre 2010.

2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.

Sono stati riscontrati numerosi casi di istanze di registrazione di attività esistenti presentate in Comuni diversi da quello ove, al momento del deposito dell'istanza, era installata l'attrazione. Rientrano in tali fattispecie quasi tutte le istanze presentate, entro il 12 dicembre 2009, nei Comuni che avrebbero ospitato l'attrazione nel primo luna park stagionale.

In tal caso, l'istanza, secondo i dettami ispiratori del citato decreto 20 novembre 2009 e in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve essere comunque accettata a condizione che l'attrazione, correttamente installata, sia resa disponibile alla Commissione competente in tempo utile a consentire la registrazione entro il 31 dicembre 2010.

Nella diversa ipotesi in cui, ad istruttoria avviata, il gestore si trovi nelle condizioni di non poter installare l'attrazione in quel Comune, l'istanza e la relativa documentazione, dovrà, su richiesta del gestore dell'attrazione – tramite raccomandata A.R. o P.E.C. - essere trasferita ad altro Comune indicato dal gestore quale futura sede di installazione dell'attrazione stessa, fermo restando il termine del 31 dicembre 2010.

Tuttavia, è opportuno che, prima del trasferimento dell'istanza e della relativa documentazione e ove già non provveduto, il Comune acquisisca, da parte del gestore, la garanzia che lo stesso non abbia inoltrato analoga istanza in altri Comuni.

In caso contrario lo stesso gestore dovrà presentare copia dell'apposita comunicazione di rinuncia verso tali Comuni.

3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.

Si è rilevato che, soprattutto a motivo dei ridotti tempi di permanenza delle attrazioni nei vari luna park stagionali, molti Comuni non sono in grado di concludere l'istruttoria prima della chiusura dello stesso luna park.

Anche in questo caso, sempre in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, si ritiene che, su richiesta del gestore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C., l'istanza e la relativa documentazione debbano essere trasferite ad altro Comune indicato dal gestore quale successiva sede di installazione dell'attrazione.

L'attività di spettacolo viaggiante, infatti, è per sua natura itinerante e la non salvaguardia della istanza iniziale, nell'attuale contesto legislativo, comporterebbe l'automatico divieto di prosecuzione dell'esercizio.

In generale, in tutti i casi di trasferimento della domanda ad un Comune di altra provincia, occorre darne comunicazione anche alla Prefettura relativa al Comune di nuova destinazione. Resta fermo che la natura itinerante non incide sul termine del 31 dicembre 2010.

4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.

In base al procedimento previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, la documentazione a corredo dell'istanza deve essere presentata, oltre all'originale per il Comune, in 3 copie della stessa: una per la Commissione di vigilanza, una, in formato elettronico, da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo ed una da restituire, vista, al richiedente, unitamente al codice identificativo.

Il libretto dell'attività (denominato anche "log book"), quale "diario di bordo" deve essere costantemente aggiornato dal gestore.

Il libretto dell'attività in possesso del gestore deve riportare il numero complessivo delle pagine di cui è composto nonché essere impaginato e vidimato dal Comune in ogni pagina.

5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.

In caso di aggiornamento di una licenza relativa a più attrazioni si può verificare che la stessa licenza riguardi anche attrazioni prive di codice.

Per le vigenti disposizioni, la licenza delle attrazioni con codice non ha scadenza, mentre per quelle senza codice la stessa licenza perde di efficacia dal 1° gennaio 2011.

Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei Comuni, si suggerisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.

6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.

Sono stati segnalati problemi in ordine ai procedimenti di passaggio di proprietà delle attrazioni esistenti. Qualche Comune, infatti, per aggiornare la licenza al nuovo proprietario chiede la presenza del codice identificativo.

In tali casi il Comune può procedere all'aggiornamento della licenza fino al 31 dicembre 2010 nei casi in cui risulti attivato il procedimento di registrazione preordinato all'assegnazione del codice.

7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.

Un caso particolare, che può riguardare le attività esistenti per le quali è in corso la procedura di rilascio del codice, è quello delle attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione").

Al riguardo, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto dichiarato e l'attività che sarà oggetto di sopralluogo, si rende necessario integrare la documentazione già presentata al Comune per il rilascio del codice, affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare al Comune ove è stata presentata l'istanza la seguente documentazione con le modalità di cui al precedente punto 4:

- idonea documentazione tecnica, illustrativa e/o certificativa, a firma del costruttore e di professionista abilitato o, in alternativa, di organismo di certificazione accreditato, che attesti:
 - il miglioramento, o almeno il mantenimento, delle precedenti condizioni di sicurezza;
 - il rispetto delle "norme di buona tecnica" degli interventi effettuati;
- nuova copia, o integrazione, del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, sottoscritto da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, *per le attrazioni registrate ai sensi dell'art. 4 del decreto*;
- nuova copia degli schemi e/o disegni, corredati da foto e delle istruzioni di uso e manutenzione, a firma di tecnico abilitato, *per le attrazioni registrate o da registrare ai sensi dell'art. 5 del decreto*.

8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi.

Si fa riferimento principalmente ad autoscontri, autopiste, "bumper boat", ecc. dove sono presenti il *padiglione e/o percorso* e le unità condotte dai passeggeri che si muovono al suo interno.

L'*attrazione*, sulla base della definizione tipologica dell'attività, è costituita dall'insieme padiglione/percorso e unità passeggeri. Il padiglione a se stante non costituisce attrazione, così come il veicolo da solo non costituisce, a sua volta, attrazione indipendente. È necessario inserire nel libretto dell'attività l'elenco, il tipo, i numeri di matricola o altri elementi identificativi, nonché alcune foto delle unità passeggeri.

Le unità passeggeri possono venire sostituite nel tempo, utilizzando lo stesso padiglione, purché tale sostituzione avvenga con analoghe unità conformi alla normativa vigente nonché idonee all'impiego nell'attrazione.

Per tale modifica, che deve essere annotata nel libretto dell'attività, si richiamano le indicazioni di cui al precedente punto 7.

9. Circhi equestri e teatri tenda.

I teatri viaggianti e i circhi equestri appaiono nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante ma costituiscono anche, come ricordato nella circolare del 1° dicembre 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del TULPS.

In caso di non unicità della configurazione, in ordine al tendone e/o alle tribune, il codice potrà essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.

Per le attività in esercizio, nell'ipotesi in cui la configurazione allestita all'atto del sopralluogo non sia quella prevista come la più completa, dovrà essere rilasciato il codice corrispondente alla effettiva configurazione riscontrata in fase di sopralluogo.

È fatta salva la possibilità di richiedere il rilascio di nuovo codice correlato alla diversa, più ampia, configurazione allestita in un momento successivo, sulla base della documentazione già prodotta, anche attraverso le procedure semplificate disciplinate ai precedenti punti 2 e 3.

PARTE II

PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME

1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.

Il Comune che rilascia la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, o deve aggiornarla, può essere diverso da quello che ha rilasciato il codice identificativo.

In tal caso si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, e precisato dalla Circolare del 1° dicembre 2009, il nuovo gestore di un'attrazione, per poterla utilizzare, oltre alla licenza di esercizio, deve *“ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo”*.

In pratica, fermi restando gli altri obblighi di cui al citato art. 4, il nuovo gestore è sempre tenuto alla comunicazione del cambio di gestione al Comune che ha registrato la stessa e, naturalmente, ad aggiornare il “libretto dell'attività”.

Resta inteso che il Comune che rilascia la licenza può richiedere informazioni al Comune che ha operato la registrazione per verificare la regolarità della pratica.

2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.

In genere la Commissione di vigilanza si riunisce in occasione della prima installazione dello spettacolo viaggiante per motivi di fruizione da parte del pubblico e, quindi, non si presenta per i gestori la necessità di affrontare spese specifiche ai soli fini della registrazione.

Ove, però, per l'effettuazione del sopralluogo da parte della Commissione l'attrazione debba essere installata in un periodo diverso da quello di attività, i Comuni, nel rispetto degli indirizzi di Governo che puntano a favorire la ripresa dell'economia limitando le spese a carico delle piccole e medie imprese, faranno il possibile per ridurre al massimo i tempi di permanenza delle attrazioni in “sosta” e, conseguentemente, gli eventuali oneri relativi all'occupazione dell'area e delle utenze utilizzate.

3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.

Su richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha rappresentato l'esigenza di distinguere nell'atto di registrazione se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente, i Comuni sono invitati ad indicare esattamente il riferimento all'articolo 4 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

4. Attività installate su aree private.

Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS).

Si precisa, al riguardo, che la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.

5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.

Le attrazioni come autoscontri, autopiste e simili, come parte integrante della attrazione, sono dotate di veicolo- cassa (rimorchio o autoveicolo) che contiene il quadro elettrico e/o il quadro comandi. Ove tale cassa, dopo il rilascio del codice identificativo, debba essere sostituita con un'altra cassa si potrà ricorrere alla procedura sulle modifiche parziali di cui al successivo punto 7.

6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.

I giochi gonfiabili, secondo la descrizione tipologica contenuta nell'elenco ministeriale, sono costituiti “interamente di *materiale ignifugo* realizzato in conformità alle direttive europee e a quelle del Ministero della Sanità”.

In assenza di direttive europee, tenuto conto che la recente norma tecnica europea (UNI EN 14960:2006) stabilisce solo che il tessuto sia “ritardante di fiamma” senza precisare il livello prestazionale di tale requisito e atteso che il decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 e s.m.i., recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, non contempla i prodotti in oggetto, si ritiene che un adeguato livello di reazione al fuoco sia garantito in uno dei seguenti casi:

- materiale costitutivo certificato in classe non superiore alla classe 2 di reazione al fuoco, secondo il citato D.M. 26/6/84 e s.m.i. per impiego “strutture pressostatiche”, da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1985 e s.m.i. Si precisa al riguardo che il suddetto materiale non è soggetto ad omologazione ma soltanto a certificazione;

- materiale costitutivo in possesso di certificazione europea che garantisca, rispetto al grado di partecipazione al fuoco del materiale sottoposto a prova, un livello di sicurezza non inferiore a quello della suddetta classe 2.

7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.

L'ipotesi descritta nella parte I, al punto 7, concernente attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione"), può riguardare anche attività esistenti per le quali sia stato già rilasciato il codice identificativo nonché nuove attività.

Anche in tali circostanze si rende necessario fornire al Comune la documentazione utile affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare, al Comune ove è stata presentata l'istanza, la stessa documentazione indicata nel richiamato punto 7 della parte I.

MINISTERO DELL'INTERNO**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale****PROT. n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8)****Roma 12 marzo 2019****OGGETTO: Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni comunali/provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.**

Si fa riferimento al quesito sopra specificato concernente l'individuazione della Commissione di vigilanza, comunale o provinciale, competente ad esprimere il parere di cui all'art. 80 TULPS in relazione ai parchi acquatici ed ai parchi avventura.

Al riguardo, si premette che, ai sensi dell'art. 142, comma 9, lett. b), del Reg. Esc. al TULPS, viene attribuita, tra l'altro, in via esclusiva alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la competenza alla verifica dei parchi di divertimento e delle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

L'art. 2, lett. d), del D.M. 18 maggio 2007 ha definito il parco di divertimento come *“il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita di servizi comuni”*.

Con circolare n. 17082/114 del 1° dicembre 2009, questo Ministero ha fornito chiarimenti e indirizzi applicativi in relazione alle norme contenute nel citato Decreto Ministeriale e, nella fattispecie, ha precisato che l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi di divertimento, come sopra definiti, sia le altre tipologie di parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici, costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Tanto premesso, concordando con le considerazioni espresse da codesta Prefettura ed in linea con l'avviso inoltrato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco che legge per conoscenza, si ritiene di confermare l'orientamento di questo Ufficio per cui la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è individuata quale organismo competente ai sensi del citato art. 80 in merito alle strutture in questione.

Invero, tale orientamento si basa sull'esame della composizione del Consesso stesso, presieduto dal Prefetto, che, prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Quanto sopra si rimette quale contributo in funzione degli adempimenti di competenza di codesta Prefettura, competente a valutare le singole fattispecie in sede locale.

**Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per La Prevenzione Incendi e Rischio Industriale
prot. n. 17013 del 07/12/2018**

OGGETTO: Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni Comunali/Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si trasmette in allegato, per competenza, il quesito relativo all'argomento indicato in oggetto, dal quale non si evidenziano aspetti prettamente riconducibili alla prevenzione e sicurezza antincendi.

A tal proposito si ritiene comunque di condividere il parere della Prefettura di XXXXX, nell'individuare la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo competente relativamente alle strutture in oggetto.

Quanto sopra anche in considerazione del pronunciamento di codesto Ufficio riportato nell'allegato parere emanato dalla scrivente Direzione con nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B 1. del 03/07/2007.

**Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area prevenzione Incendi
prot. n. P398/4109 sott. 37/B1 del 03/07/2007**

OGGETTO: D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - art. 4 “Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo”. Verifica della Commissione di Vigilanza per i parchi di divertimento. Quesiti.

Con le note indicate a margine è stato richiesto di far conoscere se “i parchi di divertimento in genere, privi delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante, siano soggetti alla verifica esclusivamente da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”. Viene altresì richiesto se il decreto interministeriale, previsto dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, riguardante i livelli di sollecitazione delle citate attrezzature, sia stato emanato o meno.

Tanto premesso, si fa presente che per i parchi di divertimento, così come definiti dal Titolo III, art. 25 del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 21 dicembre 2005, le verifiche sono di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS, così come modificati dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Per quanto concerne il livello delle sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, in mancanza di uno specifico riferimento legislativo o regolamentare si riporta di seguito il pronunciamento Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: *“In attesa della predisposizione del decreto di cui all’art. 142 lettera b) del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, volto ad individuare i livelli di sollecitazione fisica delle attrezzature spettacolari per definire l’organismo di verifica competente, si ritiene, salvo per le attrazioni di modeste dimensioni, che la competenza permanga in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Tale affermazione discende dalla natura della composizione dell’organismo stesso presieduta dal Prefetto che prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica”*.

MINISTERO DELL'INTERNO**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

**PROT. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8)
14 marzo 2013**

OGGETTO: Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.

Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara

delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella circolare n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.),

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alle competenze delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.

Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare del Gabinetto del Ministro n. 15005/20 Uff. 1 - AA.GG. del 20 febbraio scorso.